

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**
(BODRATO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**
(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**
(FORMICA)

e col **Ministro del Tesoro**
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1982

Riconoscimento del diploma di baccalaureato internazionale

ONOREVOLI SENATORI. — I Collegi del Mondo Unito costituiscono una rete di qualificate istituzioni scolastiche che va diffondendosi nei vari continenti per iniziativa di un Consiglio internazionale, che ha sede a Londra, ed in seno al quale l'Italia è rappresentata da una propria Commissione nazionale. Ne seguono le attività, con costante interesse, tanto l'UNESCO, in funzione dell'auspicata diffusione del baccalaureato internazionale, quanto la CEE, in vista dell'istituzione in Italia di un Collegio del Mondo Unito a cui si riferisce il capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Il primo Collegio è stato istituito nel Galles ed è attualmente frequentato da cir-

ca trecentocinquanta allievi di oltre quaranta paesi. Un secondo Collegio è dislocato a Singapore, mentre un terzo è stato istituito a Victoria, presso Vancouver, ed è dedicato alla memoria dell'insigne statista canadese Lester B. Pearson, premio Nobel per la pace, che fu il primo Presidente della Commissione nazionale canadese per i Collegi del Mondo Unito. La realizzazione di un quarto Collegio a Duino è prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 1978.

Scopo di questi Collegi è di promuovere, attraverso l'istruzione, un'autentica comprensione internazionale, facendo sì che le future generazioni si abituino a pensare ed a comportarsi come cittadini del mondo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

culturalmente in grado di superare le barriere di ristretti e sempre pericolosi nazionalismi.

I Collegi accolgono, per i due anni che precedono gli studi universitari, allievi di ambo i sessi, senza distinzione di razza, lingua, nazionalità, religione e fede politica. Gli insegnamenti sono impartiti sulla base di programmi predisposti dall'Ufficio del baccalaureato internazionale ed al termine degli studi viene rilasciato il diploma di baccalaureato internazionale, il cui principio ispiratore è quello di interessare il giovane alla scelta di un proprio *curriculum* scolastico che lo impegni ad approfondire lo studio di materie che gli siano congeniali, senza trascurare, tuttavia, campi di studio generali e di base, con valenza prevalentemente interdisciplinare, obbligatori per ciascun candidato.

Per la vastità e la diversificazione dei programmi, il baccalaureato internazionale può considerarsi titolo di studio autenticamente formativo ed è, come tale, riconosciuto idoneo per l'ammissione alle più importanti università ed istituti superiori nel mondo. Le università italiane riconoscono anch'esse questo titolo come idoneo per ottenere l'immatricolazione. Attribuendogli ora valore legale nel nostro ordinamento scolastico, si viene a compiere un passo importantissimo verso la internazionalizzazione del sistema educativo italiano.

Con l'articolo 1 il diploma di baccalaureato internazionale viene equiparato, per

ogni effetto giuridico, ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento scolastico italiano. Si tratta di fare un passo innanzi sotto il profilo giuridico, dato che, come si è accennato, da gran tempo il baccalaureato internazionale viene riconosciuto idoneo per l'immatricolazione universitaria, in base ad autonome decisioni delle competenti autorità accademiche italiane. Sul baccalaureato internazionale e sui Collegi del Mondo Unito il Ministero della pubblica istruzione non ha mancato di dare le opportune informazioni ed istruzioni ai nostri atenei. È opportuno poi segnalare che gli studenti forniti di tale diploma hanno sempre brillantemente concluso la loro carriera scolastica universitaria.

L'articolo 2 stabilisce quali siano le istituzioni che possono rilasciare il diploma di baccalaureato internazionale, valido nel nostro paese, e si dà pratica applicazione a quanto sancito nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che prevede l'istituzione di un Collegio del Mondo Unito a Duino.

L'articolo 3 si riferisce, in particolare, al Collegio che, in base alla norma citata, sta per essere realizzato in Italia.

Con l'articolo 4 si prevedono poi esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore dello stesso Collegio, mentre con l'articolo 5 si è ritenuto opportuno abrogare l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 1978 che si ritiene superato dalla normativa del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il diploma di baccalaureato internazionale rilasciato dall'Ufficio del baccalaureato internazionale con sede in Ginevra è riconosciuto quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale.

Ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti superiori di istruzione, il diploma di baccalaureato internazionale è equivalente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Quando, tra gli esami superati per il suo conseguimento, non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 1 il baccalaureato internazionale viene conseguito presso i Collegi del Mondo Unito, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, nonché presso quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che lo abbiano adottato ed il cui elenco verrà pubblicato ed aggiornato ogni due anni a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Al Collegio del Mondo Unito, la cui realizzazione, in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è prevista a Duino e che sarà denominato « Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico », non si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Art. 4.

Il Collegio denominato « Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico » è ammesso a fruire di tutte le agevolazioni ed esenzioni fiscali previste per gli enti pubblici italiani che abbiano come scopo esclusivo l'istruzione senza alcun fine di lucro.

Art. 5.

È abrogato l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.